

Sentenza n. 219 depositata il 23 novembre 2021

Materia: Ambiente

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: **Asserita violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni**

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: **Legge della Regione Calabria 2 luglio 2020, n. 10**, recante “Modifiche e integrazioni al Piano Casa (legge regionale 11 agosto 2010, n.21)”, **artt. 2,3, commi 1 e 3, e 4, commi 1 e 2, lettera b)**

Esito: Illegittimità costituzionale degli **artt. 2,3, commi 1 e 3, e 4, commi 1 e 2, lettera b)**

La legge n. 10 del 2020 della Regione Calabria ha previsto interventi edilizi straordinari che ampliano gli interventi edilizi in deroga già consentiti dalla l.r. n.21 del 2021 e il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale sulle seguenti disposizioni:

- sull’art. 2, che consente ampliamenti volumetrici, variazioni di destinazione d’uso e variazioni del numero di unità immobiliari entro limiti percentuali di superficie lorda più ampi di quelli già consentiti dalla l.r. 21 del 2010;
- sull’art. 3, comma 1, che autorizza interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con ampliamenti di volumetria più elevati di quelli consentiti dalla l.r. 21 del 2010;
- sull’art. 3, comma 3, che consente deroghe all’altezza massima della nuova edificazione;
- sull’art. 4, comma 4, commi 1 e 2 lett. b), che proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2021) la possibilità di inoltrare istanze per i suddetti interventi.

Il ricorrente ha censurato le disposizioni sopra richiamate ritenendo che, l’autorizzazione di interventi edilizi, in deroga agli strumenti urbanistici - con ampliamenti ulteriori a quelli già consentiti dalla l.r. n. 21 del 2010 e la previsione della proroga della loro realizzabilità fino al 31 dicembre 2021, senza osservare la concertazione con gli organi statali competenti - comporti la violazione della competenza legislativa statale riservata in materia ambientale comprensiva della tutela

del paesaggio (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.); la violazione dell'articolo 9 della Cost. che letteralmente fornisce copertura costituzionale alla tutela del paesaggio e infine la violazione del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni, con la conseguenza di una riduzione dello standard di tutela del paesaggio assegnato dalla Costituzione allo Stato.

La Corte ha preliminarmente esaminato l'eccezione, sollevata dalla difesa regionale, di inammissibilità, *per genericità e indeterminatezza*, della censura avanzata dal ricorrente verso gli ampliamenti delle autorizzazioni disposti dall'art. 2, della l.r. n. 10 del 2020. E' stata allora richiamata la giurisprudenza costituzionale che afferma l'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento dell'impugnazione, soprattutto e più rigorosamente nella promozione dei giudizi in via principale. Tuttavia, nel ricorso in esame risulta chiaro, seppure in termini sintetici, che il ricorrente denuncia la mancanza di collaborazione della Regione Calabria con gli organi competenti dello Stato nel disciplinare gli interventi edilizi in deroga e che, pertanto, le suddette disposizioni regionali non sono in armonia con i principi delineati negli artt. 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Risulta altrettanto palese la censura di violazione della riserva legislativa statale in materia paesaggistica, ai sensi degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Cost.

In via preliminare la Corte ha preso anche atto che, in pendenza di ricorso, la Regione Calabria ha ulteriormente prorogato, con l.r. n. 23 del 7 luglio 2021, la possibilità di inoltrare istanze per gli interventi straordinari oggetto di impugnazione, estendendo fino al 31 dicembre 2022 i termini (già precedentemente prorogati al 31 dicembre 2021). Essendo comunque possibile che la ulteriore proroga disposta dalla l.r. n. 23 del 2021 possa aver avuto attuazione medio tempore, il giudizio della Corte è stato portato anche su quest'ultima legge regionale.

Entrando nel merito delle questioni, la Corte ha sottolineato la portata unitaria e complessa della nozione di "territorio" su cui gravano:

- gli interessi pubblici di conservazione ambientale e paesaggistica affidati alla cura esclusiva dello Stato;
- gli interessi pubblici afferenti al governo del territorio e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali affidati alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni.

Considerato il valore primario della tutela paesaggistica affidata allo Stato, la medesima tutela precede e limita la tutela degli interessi pubblici di fruizione del territorio affidata alla Competenza concorrente tra Stato e Regione. Per questo motivo è necessaria una forma di coordinamento tra Stato e Regione stabilita anche dagli

articoli 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004, integrato dal decreto legislativo 157 del 2006).

In riferimento alle specifiche questioni portate davanti alla Corte, vengono richiamati il Protocollo d'intesa (della Regione Calabria con l'allora Ministero per i beni e le attività culturali recante data 23 dicembre 2009) che ha avviato la collaborazione per l'elaborazione del piano paesaggistico regionale e (come risultato della collaborazione con gli organi statali competenti) la successiva adozione del Quadro territoriale regionale con valenza paesaggistica (QTRP), approvato dalla Regione Calabria il primo agosto 2016.

Per la Corte, le disposizioni regionali impugnate, ampliando gli interventi edilizi straordinari in deroga e prevedendo la proroga dei termini per la presentazione delle istanze, si pongono in contrasto con l'armonia collaborativa tra Stato e Regioni delineata dagli artt. 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e sostanziano l'interruzione delle procedure collaborative avviate con il Protocollo d'intesa del 2009 approdate successivamente nell'approvazione del Quadro territoriale regionale con valenza paesaggistica del 2016.

La violazione del principio di leale collaborazione, determinando un abbassamento di standard della tutela del paesaggio, danneggia il *“territorio in tutte le sue connesse componenti e, primariamente, nel suo aspetto paesaggistico e ambientale, in violazione dell'art. 9 Cost”*. Per questo motivo la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le impugnate norme della legge della Regione Calabria n. 10 del 2020.